



Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 150/2013 / A.C. 2027

Dossier n° 115 - Sintesi
4 febbraio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2027
D.L.	150/2013
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Numero di articoli:	15
testo originario:	13
Date:	
emanazione:	30 dicembre 2013
pubblicazione in G.U.:	30 dicembre 2013
approvazione del Senato:	29 gennaio 2014
assegnazione:	31 gennaio 2014
scadenza:	28 febbraio 2014
Commissione competente :	I Affari costituzionali

Contenuto

Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni

L'**articolo 1, comma 1**, proroga per tutto il **2014** la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di **capo squadra** del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco** esclusivamente a chi già riveste la qualifica di **vigile del fuoco coordinatore**, tramite valutazione **per soli titoli**. Esso proroga altresì per tutto il **2014** la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di **capo reparto** del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione **per soli titoli**.

L'**articolo 1, comma 2**, riguarda il personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** collocato in posizione di **comando o fuori ruolo** presso determinati organismi e proroga a tutto il 2014 la disposizione che prevede che: la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza; non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al suddetto personale; non sia applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente

L'**articolo 1, comma 3**, dispone che le assegnazioni temporanee del **personale non dirigenziale** presso il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** e presso l'**INPS**, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere "prorogate" di un anno.

L'**articolo 1, commi 4 e 5**, prorogano al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato** in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il **comparto sicurezza-difesa** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente. Viene inoltre prorogata al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'**assunzione di 825 funzionari** per attività amministrativo-tributaria presso l'**Agenzia delle entrate**.

L'**articolo 1, commi 6 e 7** (quest'ultimo **soppresso** nel corso dell'esame del Senato), prorogano al 28 febbraio 2014 i termini per l'adozione dei **regolamenti di organizzazione dei ministeri**, e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi. L'intervento normativo riguarda il processo di **riorganizzazione**

dei ministeri conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche prevista dal decreto-legge sulla cd. *spending review*.

L'**articolo 1, comma 8**, novellando l'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare, postpone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'**aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri** prevista dall'art. 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

L'**articolo 1, comma 9**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle **assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università**.

L'**articolo 1, comma 10**, proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai **compensi** corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di **organi collegiali** comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.

L'**articolo 1, commi 11 e 12**, prevede che fino al 2018 le modalità per la **promozione a colonnello** e la relativa determinazione delle aliquote di **valutazione** degli ufficiali del ruolo speciale del **Corpo della Guardia di finanza** continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale, mentre per il passaggio degli **ufficiali del ruolo normale** al grado di **maggiore** continuano ad applicarsi sino al 2016 i requisiti attualmente vigenti in luogo di quelli indicati nel D.Lgs. n. 69/2001. Ai sensi del comma 12 da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

L'**articolo 1, comma 13**, differisce al 1° gennaio 2015 l'applicazione delle disposizioni in materia di **riduzione dei costi** degli apparati amministrativi contenute nell'**art. 6 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010)**, per le **federazioni sportive** e le **discipline sportive associate** iscritte al **CONI**, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, stabilendo che al relativo onere per il 2014 provvede il medesimo CONI, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

L'**articolo 1, comma 14**, proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'**Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio** sono autorizzate ad espletare **procedure concorsuali**, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

L'**articolo 1, comma 14-bis**, consente la **proroga**, fino al 31 marzo 2015, dei **contratti** a tempo determinato di diritto privato per l'**attribuzione di funzioni dirigenziali stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)** con personale tecnico o altamente qualificato.

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

L'**articolo 2, comma 1**, proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle **operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia**, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.

L'**articolo 2, commi 2 e 2-bis**, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di **commissario ad acta** relativamente agli **interventi per la ricostruzione**, nei comuni delle regioni della **Campania, Basilicata, Puglia e Calabria**, colpite dagli **eventi sismici** del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l'anno 2014.

L'**articolo 2, comma 2-ter**, proroga la **gestione commissariale** siciliana nel settore dei **rifiuti urbani**, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di **Palermo**.

L'**articolo 2, comma 3**, proroga di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del **Commissario liquidatore** della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della **città di Palermo**", in liquidazione coatta amministrativa.

L'**articolo 2, comma 4**, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo **colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**: la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

L'**articolo 2, comma 5**, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la **rendicontazione delle contabilità speciali** intestate al cessato ufficio del **Commissario delegato** per la Ricostruzione dei territori della **regione Abruzzo** colpiti dal **sisma del 2009**.

L'**articolo 2, commi 6 e 7**, autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di **vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine**, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare.

L'**articolo 2, comma 8**, proroga di un anno il periodo per la **restituzione del debito** per quota capitale relativo ai **finanziamenti** concessi per provvedere al **pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi** da parte dei contribuenti interessati dal **sisma del maggio 2012** titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.

Proroga di termini in materia di giustizia e professioni regolamentate

L'**articolo 2-bis** modifica la disciplina della legge di stabilità 2014 (L. 247 del 2013) prorogando il **mandato dei giudici onorari** di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014).

L'**articolo 3-bis** differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, nonché delle relative sedi distaccate, stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'**articolo 9, comma 1**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di **consulenza in materia di investimento**, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'**albo delle persone fisiche consulenti finanziari**, gestito dalla CONSOB, previsto dal D.Lgs. n. 164/2007 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee "Mifid").

L'**articolo 9, comma 14**, integra la formulazione dell'art. 4 del D.Lgs 39/2010 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) - ripristinando l'**equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali** tra gli esami per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il **completamento del periodo di tirocinio triennale** previsto dal D.Lgs 39/2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.

Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

L'**articolo 3, comma 1**, conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004, concernenti l'ipotesi di **scioglimento dei consigli** degli enti locali **per mancata approvazione del bilancio** nei termini previsti e **l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri** sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'**articolo 3, comma 1-bis**, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'**unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture**. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 3, comma 2**, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l'**impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria** a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano ancora frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

L'**articolo 3, comma 3**, posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell'applicazione anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea** regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di **dichiarazioni sostitutive**.

L'**articolo 3, comma 4**, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le **nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani** (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare, proroga, novellando l'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 194/2009, al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

L'**articolo 4 comma 1**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplini i **corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico**.

L'**articolo 4 comma 2**, proroga dal **31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014** la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei **diritti aeroportuali** al tasso d'inflazione programmato, nelle more delle stipule dei contratti di programma tra Ministero e società di gestione aeroportuale.

L'**articolo 4, comma 2-bis**, proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di ultimazione dei lavori) la durata della **gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli"**, disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010.

L'**articolo 4, comma 3** differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione della disposizione (art. 10, co. 1, del decreto legislativo n. 59/2011), in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un **centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate**.

L'**articolo 4 comma 4, soppresso nel corso dell'esame al Senato**, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del **servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente**, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

L'**articolo 4, comma 4-bis**, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50%) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle **società organismi di attestazione (SOA)**, verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

L'**articolo 4, commi 5 e 6**, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il **contraente generale**, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA).

L'**articolo 4, comma 7**, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'**adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi** previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985.

L'**articolo 4, comma 8**, proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di **rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo** situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni "ad alta tensione abitativa", in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015.

L'**articolo 4, comma 8-bis**, prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli **Accordi di programma** finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del **programma straordinario di**

edilizia residenziale per i **dipendenti** delle amministrazioni dello Stato **impegnati** nella **lotta alla criminalità organizzata**.

L'**articolo 4, commi da 8-ter a 8-quinquies**, differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle **Capitanerie di porto** e provvedono al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa destinate al corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

L'**articolo 4-bis** proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di **installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici** nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L'**articolo 9, comma 15-ter**, proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Proroga di termini in materia di agricoltura

L'**articolo 5, comma 1**, posticipa al 1° luglio 2014 il termine a decorrere dal quale la produzione della **"mozzarella di bufala campana"** deve essere effettuata in **stabilimenti separati** da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

L'**articolo 5, comma 2**, proroga i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle **macchine agricole soggette ad immatricolazione**. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

L'**articolo 6, comma 1**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per la **dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy** a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione.

L'**articolo 6, comma 2**, proroga al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del **sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo**, nonché dei **sistemi e delle procedure di contabilità analitica**.

L'**articolo 6, comma 3**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla **riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali** – di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.

L'**articolo 6, commi 4-6**, dispongono la proroga di un anno del termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme - relative al progetto bandiera denominato **"Super B Factory"** inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 - nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

L'**articolo 6, comma 6-bis**, dispone che le **idoneità** conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di **professore e ricercatore universitari**, di cui alla L. 210/1998, sono valide per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.

Proroga di termini in materia di salute

L'**articolo 7, comma 1**, proroga al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo **sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco** (distributori intermedi e farmacie).

L'**articolo 7, comma 1-bis**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'**aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici** previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 158/2012.

L'**articolo 7, comma 1-ter**, prevede che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli **accreditamenti provvisori** di tutte le **strutture sanitarie e socio-sanitarie** nonché degli **stabilimenti termali**, non confermati dagli accreditamenti definitivi.

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

L'**articolo 8, comma 1**, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei **certificati medici relativi alla maternità**.

L'**articolo 8, comma 2**, proroga, per l'anno 2014, il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, in favore della società **Italia Lavoro S.p.A.**

L'**articolo 8, comma 2-bis**, proroga il termine relativo all'**adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore** alle disposizioni della legge n. 92/2012.

L'**articolo 8, comma 2-ter**, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere **prestazioni di lavoro accessorio** in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

L'**articolo 9, comma 2**, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'**esaurimento del contenzioso tributario** pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio.

L'**articolo 9, comma 3**, proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011, concernente il **regime di opponibilità della cessione del credito**, quale **garanzia** da fornire alla Banca d'Italia **per finanziamenti alle banche**.

L'**articolo 9, commi 4 e 5**, proroga i termini per l'esercizio dei **poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi** disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'**articolo 9, comma 6**, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico per la **determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi** (produzione combinata di energia elettrica e calore).

L'**articolo 9, comma 7**, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la **revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici** nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno **schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche** con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al D.Lgs. n. 91/2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A.

L'**articolo 9, comma 8**, posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'**armonizzazione degli schemi contabili delle P.A.**, di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 91/2011, che viene fissato a partire dal 2015.

L'**articolo 9, comma 8-bis**, dispone che, per le **regioni a statuto speciale e per le Province autonome** di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini - previsti dall'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 - a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di **armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali**, di cui al medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati la predetta disciplina trova applicazione a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015.

L'**articolo 9, comma 9**, prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei **fondi di previdenza complementare** dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 9, commi 10-13**, reca la proroga di termini in materia contabile. Il **comma 10** è volto a prorogare anche negli **esercizi finanziari 2014 e 2015** la facoltà per le Amministrazioni centrali di **effettuare rimodulazioni** delle dotazioni finanziarie tra le **missioni di spesa** di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio. Il **comma 11** proroga all'anno 2014 la norma – contenuta nell'articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 - che autorizza ad **effettuare**, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, **variazioni compensative di sola cassa**, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Il **comma 12** estende temporalmente l'esercizio della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di **prolungare di un anno** i termini di **conservazione** in bilancio **dei residui passivi** relativi a spese in **conto capitale** anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. Il **comma 13** dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'art. 2, comma 10-*ter*, del D.L. n. 95/2012, **le amministrazioni** sono autorizzate a **gestire le risorse** ad esse assegnate secondo **la precedente struttura del bilancio dello Stato**.

L'**articolo 9, comma 15**, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma **Carta acquisti** ordinaria e l'avvio della fase sperimentale della Carta. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

L'**articolo 9, comma 15-bis**, differisce dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale **le imprese ed i professionisti** che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad **accettare pagamenti effettuati con carte di debito** (bancomat).

L'**articolo 9, comma 15-quater**, proroga all'anno 2014 la **detrazione** fiscale per **carichi di famiglia** in favore dei soggetti **non residenti**. La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014. Il **comma 15-quinquies** provvede alla copertura del relativo onere.

Proroga di termini in materia ambientale

L'**articolo 10** dispone una serie di proroghe in materia di **rifiuti**. Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei **rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg**. Il **comma 2** proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della **Regione Campania**, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, ecc.). Il **comma 3** proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. Il **comma 3-bis** proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della **Regione Puglia**. Il **comma 3-ter** dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proroga di termini in materia di turismo

L'**articolo 11** proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla **normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere** con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio cui adeguarsi (D.M. 9 aprile 1994).

Proroga di termini nel settore delle comunicazioni

L'**articolo 12** proroga fino al 31 dicembre 2014, il **divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC)** di cui all'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005).

Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali

L'**articolo 13** deroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di **servizi pubblici locali** non conformi alle prescrizioni dell'art. 34 del D.L.179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.

Relazioni allegata o richieste

Il testo originario del decreto-legge trasmesso dal Governo al Senato in prima lettura (A.S. 1214) è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al provvedimento in esame, i **precedenti più immediati** sono rappresentati, nella scorsa legislatura, dai decreti-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Nella XV legislatura, si segnala il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

In due occasioni è stata prevista la possibilità di disporre ulteriori proroghe attraverso l'adozione di D.P.C.M.: la prima volta con il decreto-legge di proroga termini n. 225/2010, art. 1, comma 2; e poi con la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 394).

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decreto-legge.

Talune disposizioni del decreto in esame, nel testo originario presentato alle Camere (A.S. 1214), **riprendono in maniera pressoché identica i contenuti del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto** per mancata conversione in legge entro i termini previsti. In particolare

- l'**articolo 8, comma 2**, del decreto in esame riproduce le disposizione di cui all'articolo 2, comma 17, del D.L. 126/2013;
- l'**articolo 9, comma 14**, riproduce il testo dell'art. 1 comma 19, del D.L. 126/2013;
- l'**articolo 9, comma 15**, riproduce il testo dell'articolo 2, commi 7 e 8, del D.L. 126/2013.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa del decreto-legge non motiva specificamente i requisiti di necessità e urgenza delle disposizioni in esso contenute, ma reca un'affermazione di carattere generale sulla "straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa".

In merito ai requisiti costituzionali dei decreti-legge, la sent. 22/2012 della Corte costituzionale rileva che "il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost." è collegato "ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico"; ciò fa sì che il corpo di un decreto-legge sia "oggettivamente o teleologicamente unitario", costituendo quindi un "insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo". La stessa sentenza evidenzia che l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse", ma tali interventi devono essere "indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare".

La stessa sentenza 22/2012, pronunciata in merito a questione di legittimità sollevata con riferimento a disposizioni di decreto-legge recante proroghe di termini, inserite con emendamenti approvati nella fase di conversione, avverte, proprio con riferimento all'esame parlamentare, che "l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne

discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge".

In relazione a disposizioni aggiunte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione si nota che:

- l'**articolo 1, comma 14-bis**, (proroga dei contratti dirigenti AIFA) proroga un termine sarebbe dovuto scadere il 31 ottobre 2014;
- l'**articolo 2-bis** (proroga del mandato di magistrati onorari) proroga un termine in scadenza al 31 dicembre 2014 (termine tra l'altro stabilito recentemente con la legge di stabilità 2014, L. 247 del 2013);
- l'**articolo 3-bis** (proroga di termini in materia di giustizia) differisce al 13 settembre 2018 un termine in scadenza nel settembre 2015;
- l'**articolo 9, comma 8-bis** dispone l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci per regioni a statuto speciale, province autonome ed enti ivi ubicati a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015;
- l'**articolo 7, comma 1-bis** (aggiornamento nomenclatore tariffario) interviene a prorogare un termine già scaduto nel maggio 2013;
- l'**articolo 1, comma 3**, (assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso il MIBACT e l'INPS) differisce un termine cessato il 24 novembre 2013.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In ordine alla nuova decorrenza, disposta dall'**articolo 9, comma 8-bis**, per l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e degli enti locali ivi ubicati, sembra doversi ritenere che la stessa si determinerà comunque solo all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 37 del D.Lgs. 118/2011, vale a dire in modo concordato con ciascuna regione o provincia autonoma secondo le rispettive norme statutarie; ciò anche alla luce di quanto recentemente statuito su una parte del medesimo 37 articolo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.178 del 2012 che ha dichiarato illegittimo il secondo periodo del citato articolo 37, comma 1.

La Corte costituzionale con sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 37, comma 1: ciò in quanto esso disponeva che, qualora non risultassero concluse le procedure di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in considerazione degli esiti della sperimentazione (recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel D.Lgs. n. 118), le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse.

Conformità con altri principi costituzionali

In relazione alle disposizioni del decreto in esame (**articolo 8, comma 2; articolo 9, commi 14 e 15**) che reiterano identiche disposizioni contenute nel D.L. 126/2013, non convertito entro i termini previsti in Costituzione, per i quali né dalla relazione, né dalla premessa risultano motivati specificamente i presupposti di necessità e urgenza, si fa presente che la **sentenza n. 360/1996** (che è intervenuta sul fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti) la Corte costituzionale ha affermato la illegittimità costituzionale, per **violazione dell'art. 77 Cost.**, dei **decreti-legge iterati o reiterati**, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in **single disposizioni**, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione.

Secondo la Corte, la reiterazione senza l'introduzione di variazioni sostanziali, contrasta con la previsione costituzionale, tra l'altro, sia perchè altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; sia perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, posto che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto. Fanno eccezione i casi in cui il «nuovo decreto» o le nuove disposizioni reiterate risultino fondate su autonomi motivi di necessità ed urgenza (sentenza n. 398 del 1998).

Secondo la Corte, il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel disegno costituzionale, esclude, quindi, che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto-legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto.

Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che "il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è che tale

vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza" (sentenza nn. 360 del 1996 e 419 del 2000).

In relazione ad altre disposizioni, si segnala:

- l'**articolo 1, comma 6**, terzo periodo, attribuisce ad una fonte di rango subordinato, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di incidere non più solo su disposizioni disciplinate nei regolamenti di organizzazione, come già previsto decreto-legge sulla cd. *spending review* (art. 2, co. 10-ter, D.L. 95/2012), ma altresì sulle disposizioni di rango legislativo e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo sull'organizzazione del governo (D.Lgs. n. 300/1999). Ciò merita di essere valutato alla luce del principio di riserva di legge in materia di organizzazione dei ministeri, posto dall'articolo 95, terzo comma, Cost., ai sensi del quale "la legge [...] determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri". Con le modifiche proposte, infatti, alla fonte di grado primario (legge o atto avente forza di legge) finirebbe per essere riservata solo la disciplina del numero, della denominazione e delle attribuzioni dei Ministeri;

- l'**articolo 2, comma 4, lett. b)**, proroga l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall'art. 43 del D.L. 78/2010, alle province colpite dal terremoto del maggio 2012. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 232/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

- l'**articolo 13, comma 2**, prevede l'attribuzione di poteri sostitutivi prefettizi in caso di mancata istituzione o designazione degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale da parte delle regioni e delle province autonome, che prescinde dai requisiti procedurali previsti dall'art. 120 Cost., ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011: appare opportuna un'attenta valutazione sotto il profilo della compatibilità dell'attribuzione di tali poteri con l'autonomia costituzionalmente garantita di tali enti assicurata in caso di interventi sostitutivi dalla specifica disciplina prevista dall'art. 120 Cost..

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

In merito ai requisiti di contenuto dei decreti-legge, si ricorda che l'art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988 dispone che "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo". La sentenza 22/2012 della Corte costituzionale ha evidenziato che "è vero che tale articolo non ha, "in sé e per sé, rango costituzionale" e non può "quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio" di legittimità costituzionale, ma esso "costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza" ed è coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti legge previsti dall'art. 77 Cost. un'urgente necessità del provvedere che riguardi "una pluralità di norme accomunate (..) anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare".

La stessa sentenza ha affermato che "i cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei". Pertanto, "la necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione".

In relazione alla finalità di proroga di termini esplicitata dal titolo del decreto-legge, si segnalano le seguenti disposizioni **non recanti proroga di termini**:

- Art. 6, co. 4-6: Riassegnazione al Fondo ordinario delle Università di somme già relative al progetto "Super B Factory"
- Art. 8, co. 2: Finanziamento di Italia Lavoro e previdenza sociale S.p.A.
- Art. 9, co. 9: Fondi pensione del settore pubblico
- Art. 9, co. 13: Autorizzazione a gestire le risorse delle amministrazioni secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei ministeri

Compatibilità comunitaria

Si valuti che con le disposizioni contenute nell'**articolo 13** del provvedimento in esame, il comparto normativo dei **servizi pubblici locali** – che nella scorsa legislatura ha visto il succedersi di provvedimenti d'urgenza (si cfr.: art. 23-*bis* del D.L. n. 112 del 2008, referendum del 12 e 13 giugno 2011, art. 4 del D.L. n. 138 del 2011, art. 25, co. 1, del D.L. n. 1 del 2012, art. 53 del D.L. n. 83 del 2012, sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179), in un intreccio reso complesso anche dall'intervento di un referendum popolare e di una sentenza di illegittimità costituzionale della Consulta – non risulta ancora connotato da una disciplina giuridica stabile. La provvisorietà del relativo assetto andrebbe valutata alla luce dei requisiti che in sede di Unione europea legittimano modelli organizzativi dei servizi pubblici locali derogatori dei principi di concorrenza quali la gestione *in house*.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

In relazione alla proroga del termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri con D.P.C.M., prevista dall'**articolo 1, comma 6**, si valuti che la disposizione proroga una deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia: infatti, l'intervento spetterebbe, in via ordinaria, a regolamento di delegificazione da adottare con D.P.R., previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la quarta volta, conferisce alla deroga ulteriore continuità di effetti. Vale ribadire in merito il costante orientamento del Comitato per la legislazione, per la quale il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto, secondo una procedura difforme rispetto a quella dell'articolo 17, co. 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

In ordine alla modifica del termine del 31 dicembre 2013, entro il quale si richiede che gli schemi di regolamento siano trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, si osserva che tale adempimento rappresenta un atto interno al procedimento di adozione del d.P.C.M., privo di pubblicità. Pertanto il rispetto del termine non è conoscibile e controllabile.

Con riferimento all'**articolo 1, comma 9**, sembrerebbe necessaria una verifica sulla portata normativa della disposizione introdotta, in quanto la previsione di adozione del DPCM sembrerebbe essere stata superata da ciò che prevede in materia l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2013).

Formulazione del testo

All'**articolo 1, comma 3**, concernente il differimento delle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il MIBACT, sarebbe opportuno inserire dopo le parole "procedure di mobilità" le parole "di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Inoltre, essendo i comandi presso il Mibact cessati il 24 novembre 2013, 3 anni a decorrere dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della L. 183/2010–, occorrerebbe fare riferimento al "differimento" (e non alla "proroga") delle assegnazioni temporanee.

Riguardo all'**articolo 1, commi 11-12** (aliquote di valutazione e promozioni degli ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza) che proroga al 2016 l'applicazione dei **requisiti di comando** previsti dalla tabella *M* allegata alla legge n. 1137 del 1955 si segnala che questo provvedimento, la cui disciplina era già stata sostituita dal decreto legislativo n. 490 del 1997, risulta abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 410, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Il **comma 2 dell'articolo 4** indica come termine oggetto di proroga di cui all'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007 il 31 dicembre 2012, mentre tale termine era stato già prorogato, in forza dell'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) e del DPCM 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (e ora se ne prevede la proroga al 31 dicembre 2014).

Con riguardo alla formulazione del **comma 8-*bis* dell'articolo 9**, si segnala l'opportunità di inserire espressamente la proroga da esso prevista nell'articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011, atteso che questa incide direttamente su un termine previsto da tale articolo, differendone la decorrenza per una parte dei soggetti (le autonomie speciali) interessati dallo stesso.

L'**articolo 9**, ai fini di una maggiore chiarezza circa la portata normativa del **comma 12**, sarebbe opportuna una sua riformulazione nel senso di precisare che la proroga è volta a consentire l'esercizio negli anni 2014 e 2015 della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 30 della legge di contabilità (prolungamento di un anno della conservazione in bilancio dei residui passivi di conto capitale) con riferimento agli impegni di spesa in conto

capitale relativi agli esercizi 2013 e 2014. Con riferimento al **comma 13**, ed in particolare riguardo al richiamo in esso contenuto alla “precedente struttura del bilancio” si osserva che esso, per quanto espresso in termini non del tutto chiari, sembra, in via interpretativa, fare riferimento alla struttura dei Ministeri vigente prima del processo riorganizzativo, secondo i vigenti regolamenti di organizzazione.

In relazione all'**articolo 9, comma 14**, sembrerebbe opportuno, a fini di chiarezza della norma, esplicitare il momento in cui è possibile effettuare l'iscrizione nel nuovo registro dei revisori contabili (prima o dopo il completamento del tirocinio).